



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

OGGETTO: Autorizzazione del progetto di ricerca denominato "Impatto dell'infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori" - Responsabile Scientifico prof. Roberto Caporali - finanziato da Regione Lombardia a valere sulla "Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020)", da svolgersi presso la U.O.C. Reumatologia Clinica.
Codice CUP: E41B20000750007.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA**

- 9 LUG. 2020

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

per la Formazione e la Ricerca

Prof. Pietro Simone Randelli

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO

TRAUMATOLOGICO - Tel. 02.582961

Presidio G. Pini - Tel. 02.582961

Prof. Pietro Simone Randelli

(Ortopedia e Traumatologia)

C.F. 811118009101F205Q

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- ☐ gli introiti stimati pari a €86.404,92 (ottantaseimilaquattrocentoquattroeuro/92) esenti IVA previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico n. R40001000001 "Contrib. Regione (extra-fondo) q.ta vinc." dei Bilanci Economici Preventivi anni 2020-2021.

Il Direttore UOC Economico-Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature of Emilia Martignoni]

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso:

- che con decreto n.3953 del 31.3.2020 la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia ha approvato il "Bando attuativo della misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza coronavirus e altre emergenze virali del futuro di cui al DDUO 3953/2020: adeguamento alle determinazioni della DGR XI/3038/2020", così come integrato con proprio decreto n.4189 del 6.4.2020;
- che il sopra citato bando, ai sensi della "Linea 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale", ha definito quali soggetti ammissibili "i partenariati composti da almeno un'impresa (grande, media o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati";
- che nell'ambito del sopra citato bando, questa ASST, in qualità di capofila ha presentato il progetto di ricerca denominato "Impatto dell'infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori", acronimo MAINSTREAM, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Roberto Caporali, Direttore della U.O.C. Reumatologia Clinica, da svolgersi presso la stessa U.O.C.;
- che per la realizzazione del progetto di ricerca sopra citato è previsto il partenariato con:
 - ❖ Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM, con sede operativa in Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano (MI) C.F./P.IVA 04175700964;
 - ❖ DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl, con sede operativa in Via G. Carducci, 27 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) C.F./P.IVA 11924660159;
 - ❖ Consorzio Italbiotec, con sede operativa in Via Gaudenzio Fantoli, 16/15 – 20138 Milano (MI) C.F./P.IVA 02429600121;
- che la collaborazione con INGM, DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl e Consorzio Italbiotec, è stata definita attraverso apposito accordo di partenariato, redatto su format predisposto da Regione Lombardia e sottoscritto il 17.4.2020, che allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- che con decreto n.6731 del 10.6.2020 la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia ha approvato la graduatoria relativa ai progetti presentati nell'ambito del sopra citato bando, assegnando al progetto di ricerca "Impatto dell'infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori" il finanziamento pari a €401.402,67;
- che con il sopra citato decreto, il finanziamento assegnato al progetto è stato ripartito fra i partner, assegnando a questa ASST il contributo pari a €86.404,92



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

(ottantaseimilaquattrocentoquattroeuro/92);

- che con decreto n.4237 del 7.4.2020 la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili della linea 2" che definiscono i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari di contributo;

Osservato:

- che il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca è il prof. Roberto Caporali, Direttore della U.O.C. Reumatologia Clinica, individuato quale Principal Investigator (PI), al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni necessarie a procedere con l'attuazione del progetto di ricerca in tutte le sue fasi;
- che i Collaboratori del Principal Investigator (coPI) sono la D.ssa Francesca Ingegnoli, il Dott. Ennio Giulio Favalli, la D.ssa Maria Gerosa, il Dott. Orazio De Lucia, Dirigenti Medici presso la U.O.C. Reumatologia Clinica, incaricati di collaborare all'attuazione del progetto di ricerca;
- che gli obiettivi del progetto di ricerca sono:
 - ❖ comprendere l'effetto terapeutico dei diversi farmaci biologici nell'espressione clinica dell'infezione da COVID-19, e in particolare il ruolo di quei farmaci che sono stati suggeriti come utili nel trattamento della polmonite correlata a COVID-19 (inibitori dell'IL-6 e tsDMARDs);
 - ❖ definire il profilo immunologico (linfociti T, B, monociti, cellule dendritiche) di pazienti autoummuni COVID-19 positivi trattati o meno con farmaci immunosoppressori, mediante analisi citofluorimetrica e analisi trascrittomica su singola cellula; identificare sottopopolazioni clonali linfocitarie arricchite nelle diverse categorie di pazienti con decorso COVID-19 più favorevole;
 - ❖ valutare il tasso di pazienti con anticorpi IgG specifici per antigeni SARS-CoV-2 tra quelli trattati con farmaci biologici, con farmaci di sintesi convenzionali (es. Methorexate con/senza glucocorticoidi) e senza farmaci immunosoppressori; valutare la persistenza degli anticorpi sierici nei pazienti in trattamento con diversi immunosoppressori;
 - ❖ selezionare i migliori trattamenti farmacologici per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19, con lo scopo di proporli come trattamento precoce per la popolazione generale;
 - ❖ definire un saggio immunologico per definire la risposta immunologica dei pazienti e supportare il clinico nella selezione dei pazienti che più probabilmente potrebbero usufruire di uno specifico trattamento farmacologico, tra quelli in esame.

Fatto presente:

- che il Comitato Etico Milano Area 2 ha approvato il progetto di ricerca nella seduta del 23.6.20, come da parere in atti;
- che la conclusione del progetto di ricerca è prevista per il 30.10.2020, fatta salva la concessione di eventuale proroga secondo quanto stabilito nel sopra citato bando;
- che, trattandosi di un progetto di ricerca osservazionale, non è prevista la stipula di una apposita polizza assicurativa integrativa, in quanto i pazienti riceveranno le terapie secondo la normale pratica clinica.

Atteso che il progetto di ricerca in oggetto verrà condotto dal prof. Roberto Caporali, dalla D.ssa Francesca Ingegnoli, dal Dott. Ennio Giulio Favalli, dalla D.ssa Maria Gerosa e dal Dott. Orazio De Lucia oltre il debito orario dovuto per l'assistenza (SSN) e senza interferire sul regolare svolgimento delle attività clinico-assistenziali di questa ASST.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

Ritenuto:

- di autorizzare la realizzazione del progetto di ricerca "Impatto dell'infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori", acronimo MAINSTREAM, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Roberto Caporali, Direttore della U.O.C. Reumatologia Clinica di questa ASST, da svolgersi presso la U.O.C. Reumatologia Clinica;
- di prendere atto dell'accordo di partenariato con INGM, DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl e Consorzio Italtotec per le finalità di cui al progetto di ricerca, redatto su format predisposto da Regione Lombardia e sottoscritto in data 17.4.2020, che allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- di accettare il contributo previsto che verrà erogato da Regione Lombardia a questa ASST in un'unica tranche a saldo, secondo le modalità definite nel sopra citato bando, tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili della linea 2" di cui al citato decreto n.4237 del 7.4.2020 della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia.

Dato atto:

- che il contributo ottenuto potrà essere erogato a questa ASST in un'unica tranche a saldo a fronte della presentazione entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto della rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria finale e che in caso di validazione di spese inferiori all'importo ammesso, il contributo viene conseguentemente proporzionalmente rideterminato;
- di appostare gli introiti stimati pari a €86.404,92 (ottantaseimilaquattrocentoquattroeuro/92) esenti IVA previsto nella presente proposta, al Conto Economico n. R40001000001 "Contrib. Regione (extra-fondo) q.ta vinc." dei Bilanci Economici Preventivi anni 2020-2021;
- che i proventi derivanti dal contributo destinato da Regione Lombardia saranno interamente destinati a copertura dei costi dell'attività di ricerca e non potranno essere utilizzati per il riconoscimento economico di quote in favore del personale strutturato;
- di stabilire che qualora questa ASST dovesse restituire a Regione Lombardia quote di contributo versate per la realizzazione del progetto di ricerca, a causa del non raggiungimento degli obiettivi contrattuali, le stesse verranno recuperate dai fondi derivanti da sperimentazioni cliniche o da donazioni a disposizione delle UU.OO. coinvolte direttamente o indirettamente nella realizzazione dello studio;
- che il codice CUP di progetto è il n. E41B20000750007 e lo stesso dovrà essere riportato nella documentazione economico-finanziaria relativa al progetto;
- che non sono previsti ulteriori oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda.

Richiamata la deliberazione n. 199 del 18.5.2017 "Regolamento per la conduzione delle sperimentazioni cliniche presso l'ASST G. Pini-CTO" e la vigente normativa nazionale ed europea in materia di sperimentazioni cliniche;

Visti i pareri del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Amministrativo resi per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

- 1- di prendere atto del parere favorevole, agli atti, all'esecuzione del progetto di ricerca in oggetto espresso nella seduta del 23.6.2020 dal Comitato Etico Milano Area 2;
- 2- di autorizzare la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Impatto dell'infezione di Covid-19 nelle malattie reumatiche croniche trattate con farmaci immunosoppressori", acronimo MAINSTREAM, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Roberto Caporali, Direttore della U.O.C. Reumatologia Clinica di questa ASST, da svolgersi presso la U.O.C. Reumatologia Clinica;
- 3- di stabilire che lo stesso progetto di ricerca verrà condotto dal prof. Roberto Caporali, dalla D.ssa Francesca Ingegnoli, dal Dott. Ennio Giulio Favalli, dalla D.ssa Maria Gerosa e dal Dott. Orazio De Lucia, oltre il debito orario dovuto per l'assistenza (SSN) e senza interferire sul regolare svolgimento delle attività clinico-assistenziali di questa ASST;
- 4- di prendere atto dell'accordo di partenariato con INGM, DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl e Consorzio Italbiotec per le finalità di cui al progetto di ricerca, redatto su format predisposto da Regione Lombardia e sottoscritto il 17.4.2020, che allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- 5- di accettare il contributo erogato da Regione Lombardia a valere sulla "Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020)" per il progetto di ricerca, che verrà erogato a questa ASST tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee guida di attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili della linea 2" di cui al citato decreto n.4237 del 7.4.2020 della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia;
- 6- di appostare gli introiti stimati pari a €86.404,92 (ottantaseimilaquattrocentoquattroeuro/92) esenti IVA previsto nella presente proposta, al Conto Economico n. R40001000001 "Contrib. Regione (extra-fondo) q.ta vinc." dei Bilanci Economici Preventivi anni 2020-2021;
- 7- di stabilire che qualora questa ASST dovesse restituire a Regione Lombardia quote di contributo versate per la realizzazione del progetto di ricerca, a causa del non raggiungimento degli obiettivi contrattuali, le stesse verranno recuperate dai fondi derivanti da sperimentazioni cliniche o da donazioni a disposizione delle UU.OO. coinvolte direttamente o indirettamente nella realizzazione dello studio;
- 8- di prendere atto che il codice CUP di progetto è il n. E41B20000750007 e di stabilire che lo stesso dovrà essere riportato nella documentazione economico-finanziaria relativa al progetto;
- 9- che non sono previsti ulteriori oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
- 10- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

- 11- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 12- di trasmettere il disposto del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott. Paola M. S. Fina)

Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione e la Ricerca
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Prof. Pietro Simone Randelli
Pratica trattata da: Dott. Paolo Marino
(Atti n. 2020.1.1.6.1)





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 370 del - 9 LUG. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 10 LUG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e 7 pagine di allegati

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alba Cranchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020), di cui alla DGR n. XI/3015 del 30/03/2020 e ss.mm.ii.

LINEA 2 "RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE"

Schema di accordo di Partenariato

Accordo di partenariato

TRA

- 1) ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO (ragione sociale o denominazione del soggetto capofila) con sede operativa in piazza Cardinal A. Ferrari, 1 – 20122 Milano (MI) C.F./P.IVA 09320530968, nella persona del proprio legale rappresentante Francesco Saverio Laurelli

In qualità di Partner capofila del Partenariato

e in qualità di Partner del Partenariato

- 2) Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM (ragione sociale o denominazione dell'ente) con sede operativa in Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano (MI) C.F./P.IVA 04175700964, nella persona del proprio legale rappresentante Gianfranco Scalabrini
- 3) DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES Srl (ragione sociale o denominazione dell'ente) con sede operativa in Via G. Carducci, 27 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) C.F./P.IVA 11924660159, nella persona del proprio legale rappresentante Fiorenza Scozzesi
- 4) Consorzio Italtotec (ragione sociale o denominazione dell'ente) con sede operativa in Via Gaudenzio Fantoli, 16/15 – 20138 Milano (MI) C.F./P.IVA 02429600121, nella persona del proprio legale rappresentante Lanfranco Masotti

di seguito anche congiuntamente denominati "le Parti", per la presentazione e la realizzazione del Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale denominato "MAINSTREAM_IMPACT OF COVID-19 INFECTION IN CHRONIC RHEUMATIC DISEASES TREATED WITH IMMUNOSUPPRESSANT DRUGS" a valere **sulla LINEA 2 della "Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020)"**, di cui alla DGR XI/3015/2020 e decreto attuativo n. 3953 del 31/03/2020, afferente all'Area di specializzazione **Industria della Salute** individuata nella "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione.

PREMESSO CHE

1. Regione Lombardia ha approvato, con Decreto n. 3953 del 31/03/2020, la "Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro (Azione I.1.b.1.3 dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020)", (di seguito per brevità, Misura ricerca COVID19 o Misura);
2. ai sensi della scheda della Linea 2 – paragrafo 4 "soggetti che possono presentare la domanda" a valere sulla suddetta MISURA, possono presentare domanda Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da **un minimo di due soggetti di cui almeno un'impresa e un organismo di ricerca;**
3. ai sensi della scheda Linea 2 – paragrafo 4 "soggetti che possono presentare la domanda", l'Accordo di partenariato deve necessariamente contenere:

- ✓ l'indicazione del Partner capofila;
- ✓ l'indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun Partner nella realizzazione del Progetto di R&S;
- ✓ la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del Progetto di R&S nel rispetto degli orientamenti comunitari in accordo con quanto declinato nel paragrafo 1 "contenuti progettuali" "il beneficiario è tenuto a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l'organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, l'inserimento di dati all'interno di banche dati a libero accesso, software open source o gratuiti (nel rispetto degli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01)."
- ✓ i partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S e ai sensi nel suddetto paragrafo 4 della Misura – Linea 2, non possono subire variazioni di partenariato per sostituzione di un partner con un altro partner diverso in corso di realizzazione di progetto, è ammessa esclusivamente la variazione societaria in caso di fusione, cessione, incorporazione, ecc. in caso di accollo totale dei crediti del soggetto variato.

**tutto ciò premesso e considerato,
tra le Parti si sottoscrive il seguente**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti

1. Con il presente Accordo le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione alla Misura – Linea 2 e disciplinare gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano a:
 - a) leggere, elaborare, validare e approvare il Progetto di R&S;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto di R&S, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Misura, così come dettagliate nella domanda di partecipazione;
 - c) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con il bando;
 - d) garantire che il Progetto di R&S non sia stato già presentato e ammesso a finanziamento nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo;
 - e) assicurare, ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto di cui alla presente Misura.

Articolo 3 - Partner capofila

1. Il Partner Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti della Regione Lombardia.
2. In particolare, il Partner Capofila è tenuto a:

- a) compilare la domanda di partecipazione on line, sottoscriverla e inviarla per conto di tutto il Partenariato;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dalla Misura e dagli atti ad essa conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;
- d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia;
- e) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto di R&S;
- f) coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del partenariato a Regione (ad es: quesiti, richieste di chiarimento, richiesta di erogazione del saldo).

Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei Partner

1. Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività di Progetto di R&S di propria competenza che saranno dettagliate nella domanda di partecipazione alla Misura.

2. Ciascun Partner s'impegna a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dalla Linea 2 della Misura e dagli atti ad essa conseguenti ed a metterla a disposizione del Partner capofila;
- b) nel caso in cui il progetto di R&S in esito alla valutazione sia ammesso a contributo ad accettare il contributo entro 5 giorni dalla notifica e a realizzare il progetto entro la data indicata nella scheda progettuale;
- c) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto di R&S;
- d) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto di R&S;
- e) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- f) ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Soggetti beneficiari stabiliti al paragrafo 9 della scheda della Linea 2 ("Obblighi dei beneficiari") della Misura.

Articolo 5 — Responsabilità

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto di R&S, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente alla Regione Lombardia.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la Regione Lombardia tali da rendere applicabile il presente atto.

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non risulti finanziato e non ottenga l'approvazione da parte della Regione Lombardia.

Articolo 7 — Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo

7.1 E' definita Proprietà Intellettuale Preesistente quella generata precedentemente all'elaborazione ed avvio del presente Progetto. Le Parti concordano che la Proprietà Intellettuale Preesistente rimane di proprietà e in esclusiva disponibilità della Parte che ne è titolare e viene resa disponibile alle altre Parti unicamente per la realizzazione del Progetto e durante la sua durata (Diritto d'Accesso per lo svolgimento del Progetto).

7.2 Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo nei termini seguenti:

7.2.1 –Proprietà dei Risultati e relativa tutela legale

Le Parti, ove lo riterranno opportuno, disciplineranno con successivo accordo scritto tra di esse, il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei Risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca e sviluppo.

7.2.2 Diritti di Accesso

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

Le Parti, ove lo riterranno opportuno, disciplineranno con successivo accordo scritto tra di esse, i termini dei Diritti di Accesso.

7.2.3 Accesso ai Risultati per lo svolgimento del Progetto

Le parti concordano i seguenti principi:

Le Parti, ove lo riterranno opportuno, disciplineranno con successivo accordo scritto tra di esse, i termini dei Diritti di Accesso ai risultati per lo svolgimento del Progetto.

7.2.4 Accesso ai Risultati per l'utilizzo o lo sfruttamento economico

Le parti concordano i seguenti principi:

Le parti si impegnano a divulgare i risultati generati sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori.

Le Parti, ove lo riterranno opportuno, disciplineranno con successivo accordo scritto tra di esse, i termini dei Diritti di Accesso ai risultati e per l'utilizzo o lo sfruttamento economico.

7.3 – Riservatezza

Salvi gli obblighi di cui alla Misura, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

Ciascuna Parte (nel seguito di questo articolo denominata "Parte Ricevente") si impegna a mantenere riservate e a non rivelare a terzi le informazioni (siano esse informazioni attinenti ai Risultati o alla Proprietà Intellettuale Preesistente o informazioni di qualsiasi altra natura) ad essa comunicate da un'altra Parte (nel seguito di questo articolo denominata "Parte Comunicante") nell'ambito del presente Accordo e/o nel corso del Progetto di R&S (i) in forma scritta o altra forma tangibile e identificate per iscritto o marcate dalla Parte Comunicante al momento della comunicazione come "Riservate" o con altra dicitura di analogo significato o (ii) in forma orale o visiva, purché identificate dalla Parte Comunicante come riservate al momento di tale comunicazione e confermate per

iscritto dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente con tale dicitura di riservatezza entro 30 (trenta) giorni da detta comunicazione orale o visiva (nel seguito denominate "Informazioni Riservate"). Ciascuna Parte Ricevente si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le specifiche finalità per cui le sono state comunicate dalla Parte Comunicante ed a restituirle alla Parte Comunicante senza trattenerne copia alcuna in ogni momento, su richiesta della Parte Comunicante, o comunque quando non più necessarie per le finalità di cui al presente Accordo e/o al Progetto di R&S.

I predetti impegni non si applicano ad informazioni che siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo diventino successivamente senza colpa della Parte Ricevente, o che la Parte Ricevente possa dimostrare:

- (a) essere già lecitamente ad essa note, libere da vincoli di riservatezza o limiti d'uso, prima di riceverle dalla Parte Comunicante;
- (b) essere state ad essa comunicate da terzi senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso;
- (c) essere state da essa sviluppate indipendentemente.

Salvo diverso specifico accordo, caso per caso, fra la Parte Comunicante e la Parte Ricevente, gli impegni di questo articolo relativamente alle Informazioni Riservate restano in vigore per 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione di ciascuna delle Informazioni Riservate alla Parte Ricevente anche dopo la cessazione del presente Accordo e/o il completamento del Progetto di R&S.

7.4 – Pubblicazioni


Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti. **I partner si impegnano a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l'organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, l'inserimento di dati all'interno di banche dati a libero accesso, software open source o gratuiti.**

Ciascuna Parte si impegna a dare riscontro alla Parte richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione e, qualora non intendesse autorizzare o intendesse autorizzare parzialmente una pubblicazione, dovrà comunicarlo espressamente entro tale termine alla Parte richiedente evidenziando la sussistenza di un proprio interesse legittimo nel rifiutare/ritardare la pubblicazione. Le Parti Comproprietarie si impegnano a definire e concordare con successivo accordo scritto tra di esse le pubblicazioni relative ai Risultati Congiunti.

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o
soggetto delegato con procura di legge con potere di
firma di ciascun partner

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs.

235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
ASST Pini_RL12020010362_1._Schema_Accordo_di_partenariato_COVID_3_04_2020_MAINSTREAM V3.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-T-LRLFNC66822F205Z	NON PRESENTE